

Cass., civ. sez. II, del 31 ottobre 2018, n. 27916

Passando all'esame dell'impugnazione incidentale mossa dall'A, questi denuncia violazione dell'art 948 cod. civ., nullità della sentenza per inosservanza di più norme processuali ed omesso esame di fatti decisivi in relazione alla statuizione della Corte di merito afferente la sua domanda di restituzione della porzione di suo fondo occupata dal G.

In effetti la questione appare fondata in relazione alla dedotta violazione di norma giuridica, sicché non risulta necessario esaminare anche gli altri profili di doglianza.

E' insegnamento tradizionale di questa Corte, dal quale non v'è ragione di discostarsi - Cass. sez. 2 n° 4812/1984, Cass. sez. 2 n° 2359/12 -, che in tema di difesa dei diritti reali non trova applicazione la facoltà prevista dall'ad 2058 cod. civ. in tema di ristoro del danno, poiché l'unico rimedio è sempre la restituito in integrum del titolare del diritto di proprietà.

La Corte territoriale non s'è attenuta a detta regola iuris, fondata sulle norme di legge, evocando richiamo alla natura emulativa della pretesa azionata in giudizio dall'A al riguardo.

Tuttavia va osservato come, una volta accertato che il G ha usurpato porzione di fondo in signoria del resistente-ricorrente incidentale, l'unica conseguenza possibile è la restituzione del bene al titolare del diritto di proprietà, poiché la difesa del proprio diritto non può mai generare atto emulativo che invece presuppone l'esercizio delle facoltà di godimento del proprio bene.

E' tradizionale e consolidato insegnamento di questa Suprema Corte - Cass. sez. 2 n° 164/1981, Cass. sez. 2 n° 173/1983, Cass. sez. 2 n° 1209/12 - che la difesa del proprio diritto reale esclude la configurabilità del presupposto necessario, ex art 833 cod. cv ., dell'assenza di qualsiasi utilità in capo al proprietario per aversi atto emulativo.

Di conseguenza sul punto la decisione impugnata va cassata e la questione rimessa ad altra sezione della Corte d'Appello, che s'atterrà al principio di diritto sopra enucleato.